

TI_GERICHTE 32.2010.311 vom 5. Oktober 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2010.311

FR: TI_GERICHTE 32.2010.311 du 5 octobre 2010

IT: TI_GERICHTE 32.2010.311 del 5 ottobre 2010

Regeste

Revisione della rendita di un'assicurata senza attività lucrativa. Conferma dell'inchiesta domiciliare effettuata dall'amministrazione. Nessun aumento del grado d'invalidità

Erwägungen

E. 5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

E. 5.1

Conduzione dell'economia domestica pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo importanza assegnata 5 % percentuale degli impedimenti 0 % percentuale di invalidità 0 % Nessun impedimento.

E. 5.2

Alimentazione preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve importanza assegnata 35 % percentuale degli impedimenti 40 % percentuale di invalidità

E. 5.3

Pulizia dell'appartamento rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc. importanza assegnata 20 % percentuale degli impedimenti 80 % percentuale di invalidità

E. 5.4

Spesa e acquisti diversi compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali importanza assegnata 10 % percentuale degli impedimenti 60 % percentuale di invalidità 6 % Durante le uscite esterne, l'assicurata deve potersi sostenere a due stampelle o al deambulatore, dotato di apposito seggiolino. Anche in presenza di questi mezzi ausiliari la sua autonomia di spostamento è comunque limitata a poche centinaia di metri. Il signor _____, della FSCMA, le ha suggerito di provare ad utilizzare uno speciale scooter, che le permetterebbe perlomeno di ampliare il suo raggio di azione. La signora RI 1 sta al momento valutando anche questa opzione. L'assicurata esce da sola unicamente per acquistare l'eventuale urgenza del momento. Le piccole necessità quotidiane sono perlopiù affidate ai figli, mentre la spesa settimanale è eseguita dal marito. L'assicurata si limita ad indicare, in entrambi i casi, quanto è necessario acquistare. L'assicurata è infatti in grande difficoltà nel camminare e ogni minimo ostacolo può rivelarsi insormontabile. Non si fida così ad uscire da sola. Anche per acquisti personali o particolari viene sempre accompagnata da amiche o familiari nei negozi e le uscite sono ridotte all'essenziale, per le evidenti difficoltà nella marcia. L'assicurata si stanca oltretutto rapidamente e i dolori alla colonna tendono pure inevitabilmente ad acuirsi. Tuttora condivisa la gestione

burocratico-contabile. Per quanto illustrato, considerata almeno in parte esigibile la collaborazione dei familiari, confermo la percentuale di impedimento a suo tempo assegnata, 60 %.

E. 5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. importanza assegnata

E. 5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc. importanza assegnata 10 % percentuale degli impedimenti

E. 5.7

Diversi cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato importanza assegnata 0 % percentuale degli impedimenti 0 % percentuale di invalidità 0 % Non vengono indicate attività extra-domestiche. Valutazione dell'assistente sociale totale delle attività 100% percentuale di invalidità 44% ■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica? Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato I familiari, amiche e una collaboratrice domestica, presente ora in misura di 2 ore settimanali. (...)" (doc. AI 48/4-6). Sulla base degli accertamenti esperiti, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha valutato una limitazione complessiva, rispettivamente un'invalidità del 44%, corrispondente nel risultato alla precedente inchiesta svolta il 12 luglio 2006 (doc. AI 13). 2.8. L'insorgente rileva che l'inchiesta domiciliare non considera il rapporto 21 ottobre 2010 del dr. _____, primario della Clinica di riabilitazione di _____. Accertato, fra l'altro, un aumento della spasticità a livello degli arti inferiori, il succitato specialista ha evidenziato che " il bilancio funzionale appare caratterizzato dalla possibilità di raggiungere la stazione eretta e di mantenerla solo con appoggi mentre il cammino appare possibile per tragitti brevi, solo ed esclusivamente con l'ausilio di un girello. Durante il cammino appare evidente l'enorme difficoltà a frazionare il movimento segmentario a livello degli arti inferiori a causa della spasticità summenzionata, soprattutto a livello distale dove vi è un'evidente contrattura della muscolatura planto-flessoria soprattutto a sinistra con tendenza a strisciare il piede durante la fase di avanzamento dell'arto" . Dopo aver esposto il procedere, egli ha concluso che "visto il quadro clinico attuale concordo con il dr. _____ nel sostenere la domanda effettuata dalla paziente di poter aumentare il grado d'invalidità al 70% " (doc. E). Il dr. _____, medico curante dell'assicurata, nel rapporto 17 maggio 2010 all'Ufficio AI ha infatti sostenuto un grado d'incapacità lavorativa quale casalinga del 70% dal 1° gennaio 2010 (doc. AI 34-2), così come con il precedente certificato medico del 19 gennaio 2010 aveva proposto una "rivalutazione del grado d'invalidità che si aggira ora al 70%" (doc. AI 30-1). Valutata la summenzionata documentazione medica, con annotazione 7 dicembre 2010 il dr. _____ ha concluso: " (...) L'attuale documentazione presentata in sede di ricorso, in particolare lo scritto del dr. _____ di ottobre 2010 non permettono di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata con ripercussioni funzionali rispetto all'inchiesta a domicilio eseguita in settembre. Fuori discussione il fatto che l'assicurata incontra importanti difficoltà negli spostamenti e nel mantenere la posizione eretta, fatto però preso

debitamente in considerazione in occasione dell'inchiesta" (doc. VI/2). È vero che le conclusioni del dr. _____ non corrispondono alle risultanze dell'inchiesta domiciliare. Tuttavia, come verrà detto nel successivo considerando, non vi è motivo di scostarsi dalla valutazione effettuata dall'assistente sociale, la quale dispone di una vasta esperienza e risulta comunque aver preso in considerazione tutte le limitazioni fisiche dell'as-sicurata.

2.9. L'insorgente ha contestato la valutazione di ogni singola attività domestica. In via generale, nelle osservazioni 12 maggio 2011 l'assisten-te sociale ha fatto presente che la ripartizione delle singole mansioni è basata sull'apprezzamento del tipo di struttura familiare – che nel caso in esame è composta da due persone adulte con figli in età di scuola media – sul contesto abitativo (appartamento) e sullo svolgimento o meno di attività extra-domestiche indicate alla voce “diversi”. Per questi motivi, continua l'assistente, è stata fatta la seguente ripartizione: 5% per la “conduzione dell'economia domestica”, 35% per l'”alimentazione”, 20% per le “pulizie”, 10% per le “spese”, 20% per il “bucato” e 10% per la “cura dei figli”, per un totale complessivo del 100%. Questo TCA non ha motivo di mettere in discussione tale ripartizione, frutto di una consolidata esperienza dell'incaricata. Con riferimento alla mansione " Conduzione dell'economia domestica " (punto 5.1 dell'inchiesta), l'insorgente contesta l'importanza del 5% assegnata e sostiene, invece, che la stessa debba essere ridotta al minimo (ossia al 2% conformemente alla cifra 3095 vecchia versione CIGI). Al riguardo va ricordato che già nella precedente inchiesta del 2006 il grado d'importanza assegnato era del 5%, dato che non era stato contestato. Non vi è poi alcuna ragione per giustificare una riduzione della percentuale assegnata, visto che il peggioramento delle condizioni di salute ha sicuramente richiesto un impegno maggiore nella pianificazione delle attività quotidiane. Ritenuto che il danno alla salute fisico non le impedisce di organizzare le mansioni domestiche, va confermata la percentuale d'invalidità dello 0% (5% x 0%). Quanto alla gestione dell' " Alimentazione " (punto 5.2), la ricorrente sostiene un grado d'importanza del 50%, rilevando che deve preparare i pasti per i suoi famigliari, operazione che, per le difficoltà oggettive incontrate sia nello stare in piedi che nello spostarsi, le prende molto tempo. Ha poi ribadito gli impedimenti rilevati nel citato rapporto 21 ottobre 2010 del dr. _____. Per quel che concerne il grado d'importanza va fatto riferimento alle osservazioni generali riportate sopra. In merito agli impedimenti, occorre osservare che l'assicurata non ha apportato elementi diversi da quelli noti e già considerati dall'assistente sociale, la quale ha ponderato con attenzione le dichiarazioni rese dall'interessata per poi trarre le proprie conclusioni. Va poi rilevato come nell'inchiesta l'assistente sociale abbia dettagliatamente descritto la situazione della cucina, le mansioni che ancora può svolgere, ma anche le difficoltà incontrate. La valutazione risulta quindi essere completa. Essa ha anche indicato l'esigibile aiuto dei famigliari nell'apparecchiare e sparecchiare. Ritenuto un grado d'importanza del 35% (come nel 2006) e di impedimento del 40%, il grado di invalidità corrisponde al 14% (35% x 40%). Per la posizione " Pulizia dell'appartamento " (punto 5.3), l'insorgente conviene con l'importanza assegnata dall'assistente sociale, sostenendo tuttavia come la sua situazione le impedisca totalmente di svolgere ogni attività di quel genere. Nelle osservazioni 12 maggio 2011 l'assistente sociale ha rilevato che la situazione esistente nel 2006 è stata ribadita dall'assicurata durante l'ultimo incontro avuto. L'incaricata ha confermato che lo stato di salute dell'insorgente compromette in misura importante la sua autonomia, rilevando però come essa può provvedere perlomeno alle mansioni più semplici e quotidiane quali il riordino dei locali, lo spolvero ad altezza della mobilia, la pulizia delle vaschette ed il rifacimento sommario. L'assistente sociale ha poi concluso: " (...) La

signora _____, seppur confrontata con un grave impedimento motorio, non può quindi essere considerata totalmente inabile in questo ambito domestico. A questa considerazione va aggiunta inoltre l'esigibilità della collaborazione da parte dei familiari che deve essere considerata anche nel caso questa non sia effettivamente prestata. Si può ad esempio esigere che il coniuge collabori alle pulizie settimanali e che i figli rifacciano il loro letto e riordinino la loro stanza. Per questa ragione è stata confermata la percentuale di impedimento dell'80%. (...) (doc. XVIII/bis). Riguardo all'aiuto dei familiari, questione sollevata dall'insorge-gente nelle osservazioni 8 giugno 2011 (XX), va evidenziato che l'assistente sociale ha debitamente tenuto conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 p. 208; DTF 117 V 197), quindi indipendentemente dal fatto che l'aiuto venga effettivamente svolto. Infatti va ricordato l'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00; cfr. anche la giurisprudenza riassunta nella cifra 3089 CIGI in consid. 2.5). In una sentenza 9C_328/2009 dell'8 settembre 2009, il Tribunale federale ha ancora una volta ribadito che anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze. In questo senso, nel caso in esame la collaborazione del coniuge alle pulizie settimanali ed il riordino da parte dei figli del loro letto e della loro stanza rientrano nell'ordine del ragionevolmente esigibile. Va dunque confermato il grado d'impedimento dell'80%. Tenuto conto di un grado d'importanza del 20%, la percentuale d'invalidità risulta essere del 16% (20% x 80%). Anche per quanto concerne la posizione " Spesa e acquisti diversi " (punto 5.4), l'assicurata non contesta l'importanza assegnata, ma il grado d'impedimento riconosciuto, il quale, a suo dire, dovrebbe essere totale. Al riguardo l'assistente sociale ha osservato: " (...) Come risulta dal rapporto d'inchiesta le difficoltà di spostamento della signora _____ sono state evidenziate e non sono certamente in discussione. Va però rilevato che in questo particolare ambito domestico la collaborazione dei familiari è pure da considerarsi esigibile sia per quanto concerne la piccola spesa giornaliera che per quel che riguarda gli acquisti settimanali. All'acquisto delle piccole necessità quotidiane possono essere chiamati oggi a collaborare anche i figli, considerata la loro età. Anche per questo la percentuale di impedimento del 60 % è stata ribadita in occasione dell'ultima inchiesta domiciliare. Tengo inoltre a segnalare che assicurate colpite nella loro capacità di movimento, per ridurre l'incidenza del danno alla salute in questo particolare ambito domestico, ricorrono frequentemente al servizio consegna a domicilio o effettuano acquisti per corrispondenza o tramite internet. (...) " (doc. XVIII/bis) Visto quanto sopra, riconoscere un grado d'impedimento del 100% non appare giustificato; va quindi confermata la valutazione dell'assistente sociale laddove ha stabilito, per questo specifico punto un'invalidità del 6%, risultante da un'importanza del 10% e da una limitazione del 60%. Per la contestazione relativa al " Bucato, confezione e riparazioni di indumenti " (punto 5.5), la ricorrente sostiene che l'importanza assegnata può essere ridotta soprattutto a favore

dell'alimentazione, evidenziando inoltre che le succitate mansioni possono essere svolte solo ed esclusivamente con l'aiuto dei famigliari. Anche qui, per quel che concerne il grado d'importanza riconosciuto, va fatto riferimento alle osservazioni generali dell'assistente sociale riportate sopra. Circa il grado d'impedimento, nelle osservazioni 12 maggio 2011 quest'ultima ha precisato di aver rilevato, malgrado un peggioramento dello stato di salute, una maggiore autonomia data dal miglior accesso agli elettrodomestici (lavatrice e asciugatrice collocate all'interno dell'appartamento). Ha inoltre correttamente ritenuto esigibile la collaborazione dei membri della famiglia per la sistemazione dei panni piegati e stirati all'interno degli armadi, spiegando che con la percentuale d'impedimento del 30% è stato tenuto conto del minor rendimento e della mancata ripresa del cucito. Va quindi confermata l'invalidità del 6% (20% x 30%). Infine, in merito alla " Cura dei bambini e di altri membri della famiglia " (punto 5.6), nel ricorso l'assicurata ha sostenuto che può svolgere in minima parte tale mansione. Essa ha infatti fatto presente che può seguire i propri famigliari solo in casa e per le piccole questioni, ma non l'è possibile prestare tale cura fuori dalle mura domestiche, elencando, a titolo d'esempio, la partecipazione ai colloqui con i docenti, gli impegni formativi e ricreativi dei figli. Nelle già citate osservazioni 12 maggio 2011 l'assistente sociale ha evidenziato di aver rilevato le difficoltà che la ricorrente riscontra negli spostamenti esterni che rendono necessario il ricorso a terzi, ritenendo tuttavia esigibile la collaborazione del marito nella cura dei ragazzi per le loro eventuali necessità fuori casa. Infine, l'assistente sociale ha spiegato che, rispetto alla valutazione del 2006, la riduzione d'impedimento è principalmente dovuta al fatto che i due figli sono più grandi e di conseguenza più autonomi nel gestire i loro spostamenti. Per questo specifico punto un'invalidità del 2%, risultante da un'importanza del 10% ed una limitazione del 20%, va confermata. Non sono state indicate attività extra-domestiche (punto 5.7).

2.10. Viste le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. Le allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifiche, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Osservato come le correzioni apportate dall'insorgente non risultano giustificate, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità nello svolgimento delle stesse stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare. Di conseguenza, il tasso complessivo d'invalidità fissato al 44%, come quello stabilito nel 2006, è da confermare. Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

E. 10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)* 0 50 * Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva: " In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore: " In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell'economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell'invalidità soltanto se l'assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L'interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell'invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell'ambito domestico." Al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4,). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2). Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5). Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). 2.6. Infine, secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l'art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 379-380). 2.7 Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 24 settembre 2010. Il relativo rapporto è stato allestito il 28 settembre 2010 (doc. AI 48), avente il seguente tenore: " (...) 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

E. 14

% I signori RI 1 hanno traslocato da pochi mesi, nel marzo scorso, nel nuovo appartamento. Nella ricerca di una nuova abitazione il marito ha naturalmente prestato attenzione alla comodità del luogo (rispetto ai negozi ad esempio) e alla funzionalità degli spazi abitativi. Anche in questa nuova casa la cucina è di ridotte dimensioni e permette alla signora RI 1 di muoversi in sicurezza al proprio interno, potendo sostenersi ai diversi armadi. Nella cucina trovano posto anche un tavolino e una sedia dove le è possibile eseguire determinati lavori da seduta, come sbucciare frutta e verdura ad esempio. L'assicurata si dice in grado di

preparare autonomamente i pasti per i suoi familiari, purché l'occorrente si trovi nel locale. Non riesce infatti più a camminare portando tra le mani degli oggetti, dovendo assolutamente sostenersi alle pareti e ai mobili di casa durante la marcia. L'incedere è visibilmente difficoltoso. Per l'esiguità della cucina i pasti vengono però consumati in sala da pranzo e l'assicurata deve necessariamente dipendere dai familiari per apparecchiare e sparecchiare la tavola, per l'impossibilità di deambulare portando tra le mani degli oggetti, oltretutto fragili. Si occupa invece autonomamente del riordino giornaliero del piano di lavoro. Ogni incombenza viene in ogni caso eseguita lentamente e prestando molta attenzione ai movimenti. Le pulizie a fondo della cucina e degli elettrodomestici sono oggi affidate ad una collaboratrice domestica (in sostituzione della madre, oggi più anziana, e della sorella, partita per _____). Per quanto riferito, considerato in parte esigibile il contributo dei familiari, ma tenuto altresì conto delle reali difficoltà dell'assicurata nella deambulazione, valuto in misura del 40 % la percentuale attuale di impedimento in questo ambito domestico.

E. 16

% Fatta eccezione per la sostituzione dei familiari con la presenza di una collaboratrice domestica, viene ribadito quanto illustrato nel precedente rapporto d'inchiesta. Confermo pertanto la percentuale di impedimento dell'80%.

E. 20

% percentuale di invalidità 2 % I ragazzi, crescendo, si sono naturalmente resi maggiormente autonomi nelle loro necessità esterne a casa. Oggi infatti si recano autonomamente a scuola, prendendo la posta, e raggiungono anche da soli, con i mezzi pubblici, la casa di amici e i ritrovi tra compagni. Per altre necessità (visite mediche, acquisti personali, ecc.), dove la presenza della madre può ancora essere importante, la signora RI 1 deve sempre poter contare sull'accompagnamento di terze persone (familiari o amiche), in ragione delle evidenti limitazioni nel camminare. Non vengono altrimenti segnalati impedimenti nel seguire i ragazzi nei loro bisogni scolastici, educativi ed affettivi. Per quanto illustrato valuto oggi in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo particolare ambito.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.